

Gare gas, anche Utilitalia replica a Antitrust e Aeegsi



Su Ati e fondi di investimento: no a modifica dei requisiti di partecipazione alle gare. Inaccettabile proposta Agcm sui rimborsi a RAB. L'Autorità fissi ex ante i criteri per riconoscimenti tariffari.

Regole chiare e certe, bloccare in partenza le gare “anomale”, disallineate rispetto ai criteri dei decreti, nuova schedulazione delle scadenze. Ma soprattutto anche richiesta di lasciare immutati i requisiti di partecipazione contro la proposta delle authority di modifiche che consentirebbero a soggetti finanziari di entrare in Ati, forte preoccupazione per l'incertezza sul riconoscimento tariffario degli investimenti - “l'Aeegsi dovrebbe fissare i criteri ex ante” - e no alla proposta dell'Antitrust di assimilare forzatamente alla RAB i rimborsi ai gestori uscenti. Sono le principali osservazioni di un articolato comunicato di commento di Utilitalia alle recenti segnalazioni di Autorità per l'energia e Antitrust sulle gare gas. Di seguito il testo integrale della nota.

"Facendo riferimento alla recente segnalazione di AEEGSI e AGCM rispetto all'avvio delle gare d'ambito, come Utilitalia si ritiene di dover esprimere alcune osservazioni circa le specifiche proposte avanzate.

In primo luogo si reputa necessario che le gare siano bandite in una scansione temporale ordinata e celere e soprattutto nel pieno rispetto di **regole chiare e certe**, allo scopo di garantire la massima partecipazione degli operatori. A tal fine occorre una forte accelerazione nel definire gli aspetti ancora oggetto di contenzioso e si rende necessario bloccare in radice le procedure e i bandi di gara che non presentano caratteristiche in linea rispetto ai criteri definiti dai decreti di riferimento.

Le **gare anomale** rappresentano un danno per il sistema, dal momento che appesantiscono le procedure, richiedono un maggiore impegno alle istituzioni coinvolte nelle verifiche, inducono incertezze per gli operatori e mettono in discussione un quadro di riferimento già intrinsecamente complesso, per via della necessità di compendiare interessi diversi, determinando un equilibrio favorevole allo sviluppo delle infrastrutture, che si sta costruendo in anni di lavoro e confronto tra le istituzioni stesse e i soggetti coinvolti.

Come opportunamente segnalato dalle Autorità, la scansione temporale inizialmente prevista dal Decreto Criteri è stata completamente stravolta dalle riforme legislative sopravvenute, rendendo gravosa la programmazione sistematica alla partecipazione alle procedure competitive. Si rende, pertanto, necessario che sia disposta una **nuova schedulazione** delle scadenze, mediando rispetto all'esigenza di non determinare inutili rallentamenti alle procedure competitive.

In questo scenario, intendiamo esprimere la nostra **preoccupazione** per gli orientamenti espressi dall'Autorità in tema di **mancato riconoscimento tariffario degli investimenti** indicati dalle Stazioni Appaltanti nei piani di sviluppo allegati ai documenti di gara, laddove gli stessi siano supportati da un'analisi costi e benefici che l'Autorità medesima non condivide.

A tale proposito, consideriamo fondamentale, ai fini dell'equilibrio economico-finanziario delle offerte e quindi della stessa efficacia della normativa secondaria, emanata a tutela degli obiettivi generali indicati a livello nazionale per il settore, che sia garantito il pieno riconoscimento tariffario degli investimenti previsti come obbligatori dai bandi di gara. Si chiede pertanto che l'AEEGSI possa **fissare con chiarezza ex ante i criteri** di accettabilità, così da prevenire il rischio di uno scollamento tra gli investimenti inseriti nei documenti guida per il Piano di Sviluppo degli Impianti, e su cui il gestore si impegna in sede di gara, e gli investimenti per cui è riconosciuta l'effettiva copertura tariffaria.

Pertanto se l'auspicio dell'AEEGSI sarà accolto, i criteri elaborati dovranno diventare una regola generale, applicabile ai bandi pubblicati successivamente alla relativa emanazione.

Con riferimento invece al tema della semplificazione, se da un lato si condivide l'utilità di rendere più efficaci ed efficienti le procedure di verifica, dall'altro si esprime la **preoccupazione che interventi di eccessiva semplificazione** non adeguatamente ponderati possano indebolire la funzione preventiva dei controlli, ponendo le premesse per un successivo contenzioso, con conseguente e più grave rallentamento delle procedure di gara. Occorre peraltro ricordare come già siano presenti strumenti regolatori atti alla semplificazione del procedimento, in particolare l'art. 17 della delibera AEEGSI 310/2014/R/Gas che al momento sembrerebbe solo parzialmente utilizzato dalla stessa AEEGSI.

Con riferimento ai suggerimenti dell'AGCM, si specifica come **non possa essere in alcun modo condiviso l'orientamento di ridiscutere le modalità di determinazione dei valori di indennizzo** degli impianti spettanti ai gestori uscenti, assimilandoli forzatamente alla RAB, in particolare considerando le problematiche connesse alle cosiddette “RAB depresse”.

L'ipotesi avanzata dall'AGCM risulterebbe infatti **inaccettabilmente pregiudizievole** nei confronti degli attuali operatori del settore, i quali, incolpevoli di ritardi e difformità – giacché non possono condizionare i tempi di adozione e la qualità degli atti delle Stazioni Appaltanti - vedrebbero ridimensionate le attese di valorizzazione patrimoniale dei loro impianti, tenuto conto anche delle citate anomalie sulle RAB, sulle quali hanno basato le loro azioni di investimento e che sono fondate su un assetto normativo e regolamentare costante e immutato da decenni.

In tal senso il valore industriale residuo (VIR) – pur con le specificazioni introdotte anche dalla recente regolazione (da ultimo si citano le recenti Linee Guida) - non rappresenta affatto un “premio”, quanto piuttosto il termine normale di valorizzazione degli indennizzi nel caso di trasferimento di proprietà da un soggetto ad un altro, termine codificato dalla maggior parte degli accordi contrattuali in vigore prima della riforma introdotta dal Decreto Letta, che ne aveva saggiamente preso atto.

È da questa considerazione che derivano le iniziative processuali in merito alle Linee Guida e alle norme ad esse riferite, ed è questa la considerazione che ha portato il legislatore a differenziare la disciplina a regime dalla disciplina transitoria.

Rimettere nuovamente in discussione questo principio, che garantisce un complesso equilibrio tra il riconoscimento dei diritti dei gestori uscenti, regole stabili per il calcolo del valore di rimborso, la tutela degli interessi dei clienti finali e la promozione di corrette dinamiche concorrenziali, determinerebbe una **nuova fase di rilevante incertezza** proprio nel momento in cui le aziende si stanno invece concretamente organizzando per partecipare al confronto competitivo.

Si creerebbe inoltre una situazione di indeterminatezza che pone in dubbio i risultati del lungo e impegnativo lavoro – non esente da critiche - svolto dal Ministero dello Sviluppo Economico per la definizione delle Linee Guida per la

valorizzazione dei rimborsi, con il rischio di dare a una nuova fase di pesante contenzioso e di nuovo congelamento del sistema delle gare, compromettendo così le potenzialità di quel confronto concorrenziale che è indispensabile per ottenere dalla riforma i benefici attesi.

In assenza di tutele per i gestori uscenti circa il valore creato sul territorio, e in particolare nel caso in cui le Stazioni Appaltanti prevedano valutazioni non concordate con i gestori uscenti, l'applicazione di criteri provvisori di determinazione del VIR avrebbe l'effetto di alimentare ulteriormente il contenzioso.

A tal riguardo, si evidenzia l'importanza di tutelare il valore degli **asset del territorio**, che altrimenti potrebbe conoscere una consistente e ingiustificata penalizzazione. Una **forzata valorizzazione a RAB** potrebbe infatti fortemente deprimere i cespiti, in particolare nelle situazioni in cui questi siano concessi a società a partenariato pubblico privato, portando quindi a una insussistenza di valori patrimoniali, con impatto economico, patrimoniale e finanziario.

Per quanto riguarda infine la definizione dei **requisiti di partecipazione** alle gare, si ritiene opportuno preservare il riferimento ai già consolidati requisiti di partecipazione espressi dalla normativa di riferimento.”